

**Osservazioni al Documento per la Consultazione 198/2026/R/GAS - Attuazione del "Servizio di Liquidità", di cui all'art. 10 del Decreto-Legge 20 febbraio 2026, n. 21.**

Federconsumatori - APS accoglie con favore l'iniziativa volta a mitigare lo spread storico tra il prezzo del gas al PSV e il benchmark europeo TTF. Tuttavia, si evidenzia la forte preoccupazione circa l'effettivo trasferimento dei benefici economici ai clienti finali (famiglie e PMI) e l'impiego di ben 200 milioni di euro di risorse pubbliche per remunerare operatori privati. Si richiede, pertanto, che l'intera misura sia subordinata a rigidi criteri di trasparenza, tracciabilità e monitoraggio indipendente, con accesso diretto ai dati per le associazioni a tutela dei cittadini.

**S1, S2, S3: Introduzione e struttura della nuova sessione d'asta su MGP-GAS**

Si esprime parere favorevole all'introduzione di un'asta integrata e multilaterale sull'MGP-GAS per concentrare la liquidità. Riteniamo fondamentale che tale asta rimanga una misura temporanea e transitoria (fino all'esaurimento delle risorse del servizio di liquidità) e che non diventi strutturale se non previa approfondita analisi d'impatto che escluda distorsioni di prezzo a danno dei consumatori. Le modalità di presentazione devono garantire la massima semplicità operativa per non escludere potenziali partecipanti, riducendo le barriere all'ingresso.

**S4: Determinazione e destinazione dei ricavi**

In merito alla determinazione dei ricavi da riconoscere a Snam Rete Gas, si concorda sul fatto che gli extra-ricavi d'asta debbano essere interamente destinati alla riduzione degli oneri di trasporto gas (componente CVfc). Si richiede tuttavia che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) pubblichi un report mensile separato e trasparente sull'entità di tali partite economiche. Si chiede che in caso di inadempimento di quanto promesso dai partecipanti siano dovute penali proporzionali al grado di inadempimento.

**S5: Scelta del punto di ingresso di Passo Gries**

La scelta di applicare la misura esclusivamente a Passo Gries appare tecnicamente giustificata dai flussi attuali. Tuttavia, si segnala il rischio che l'esclusione di altre rotte (come il TAP o TRANSMED) crei un vantaggio competitivo asimmetrico per gli operatori storici della rotta Nord-Ovest. È fondamentale vigilare affinché tale scelta non si traduca in una rendita di posizione.

**S6: Disciplina delle inadempienze e corrispettivi penali (C1 e C2)**

I corrispettivi C1 e C2 applicati in caso di inadempienza devono essere fortemente dissuasivi. Trattandosi di un servizio remunerato con fondi della collettività, la sanzione non può limitarsi alla restituzione del premio, ma deve includere una penalità commisurata al danno sociale causato dal mancato abbassamento del prezzo marginale di quel giorno. Ciò può essere ottenuto introducendo un ulteriore coefficiente correttivo  $> 1$  del premio ricevuto proporzionale al danno creato.

### **S7: Osservazioni in merito ai requisiti di partecipazione per l'aggiudicazione del servizio di liquidità ed alle tempistiche di avvio**

Sui requisiti di partecipazione e il "nodo svizzero", codesta Autorità propone giustamente che gli operatori si impegnino a sottoscrivere contratti di capacità stabili con l'operatore del gasdotto svizzero (*Transitgas*), coordinandosi in anticipo per garantire parità di condizioni. Come Federconsumatori, riteniamo che questo passaggio sia ad altissimo rischio di barriere all'ingresso. Il transito in Svizzera non è soggetto alle regole europee (regolamento CAM): questo significa che le società storiche o gli "*incumbent*" che hanno già canali o accordi consolidati in territorio elvetico si troveranno in una posizione di netto vantaggio rispetto a nuovi operatori indipendenti. Chiediamo, quindi, che ARERA e Snam pubblicino in modo totalmente trasparente le condizioni economiche predefinite concordate con la Svizzera prima dello svolgimento delle aste. Inoltre, la richiesta di una garanzia fideiussoria commisurata al costo degli impegni di trasporto non deve trasformarsi in un ulteriore sbarramento finanziario che riduca il numero di partecipanti alla gara, deprimendo la competitività dell'asta e facendo lievitare il premio finale a carico della collettività.

Sulle tempistiche di avvio (aste a settembre, decorrenza 1° ottobre 2026): le tempistiche proposte sono estremamente serrate e lasciano pochissimo spazio per testare la piattaforma informatica del GME e i flussi di comunicazione con Snam. Il rischio è che un avvio affrettato a ottobre, in concomitanza con l'inizio dell'anno termico e l'accensione dei riscaldamenti civili, possa generare anomalie operative o una scarsa partecipazione dovuta ai tempi tecnici di adeguamento dei sistemi informatici degli operatori. Chiediamo pertanto che il mese di settembre non sia utilizzato solo per l'asta, ma per una fase pilota di simulazione a mercato chiuso (senza impatto economico reale), aperta alla verifica delle associazioni dei consumatori, per certificare la tenuta del sistema e la reale congruenza dei prezzi registrati prima del "go-live" ufficiale.

### **S8, S9: Requisiti di partecipazione, limiti economici e tetti di prezzo**

Esprimiamo forte contrarietà a tetti massimi per il corrispettivo di volatilità eccessivamente elevati. Il limite di 0,5 €/MWh deve essere inteso come invalicabile e ulteriormente ridotto qualora le condizioni di mercato evidenzino una compressione della volatilità intra-day. Il premio richiesto dagli operatori deve essere strettamente monitorato: la somma di premio e corrispettivo non deve in alcun modo generare fenomeni di sovra-remunerazione a carico delle risorse pubbliche (i 200 milioni di euro stanziati).

### **S10: Procedure competitive e obblighi informativi di Snam**

Gli obblighi informativi in capo all'impresa maggiore di trasporto devono includere la pubblicazione non solo dei dati aggregati, ma anche dell'elenco degli operatori aggiudicatari e dei volumi storici allocati da ciascuno, nel pieno rispetto delle norme di concorrenza ma privilegiando l'interesse pubblico alla trasparenza. Considerando che il Servizio di Liquidità comporta lo stanziamento di ben 200 milioni di euro di risorse del sistema energetico nazionale, riteniamo sia necessario introdurre:

- un tavolo di monitoraggio permanente istituito presso ARERA, con la partecipazione dei rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), del GME e di Snam Rete Gas;
- l'accesso semestrale ai dati relativi all'andamento delle aste, ai volumi effettivamente scambiati e all'evoluzione dello spread PSV-TTF registrato durante le finestre d'asta;
- un monitoraggio ispettivo parallelo volto a verificare che la riduzione del prezzo sul mercato all'ingrosso (PSV) venga effettivamente e fedelmente ribaltata sui contratti di vendita al dettaglio (mercato libero e tutele graduali), sanzionando comportamenti speculativi delle società di vendita.

**S11: Criteri di definizione del fabbisogno**

La definizione del fabbisogno deve seguire un criterio di stretta economicità, prediligendo prodotti di durata annuale solo se strettamente agganciati a una riduzione verificabile dello spread PSV-TTF. Le simulazioni devono basarsi su scenari di stress-test prudenziali.

**S12: Integrazione strutturale dei mercati italiano e tedesco**

L'integrazione con il mercato tedesco tramite un meccanismo di allocazione implicita della capacità a Passo Gries rappresenta la vera soluzione strutturale di lungo termine. Chiediamo che il MASE e ARERA accelerino i negoziati istituzionali con le autorità svizzere e tedesche per superare definitivamente l'effetto "pancaking", rendendo superfluo il ricorso a sussidi temporanei come il servizio di liquidità.